



Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti ordinamentali del dott. Umberto Ballabio, Dirigente Medico di Chirurgia Generale.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Istruttore della pratica:	Ferdinanda Fumagalli
Responsabile del procedimento:	Chiara Milliaccio
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Chiara Milliaccio
La determina comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Chiara Milliaccio



Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti ordinamentali del dott. Umberto Ballabio, Dirigente Medico di Chirurgia Generale.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con delibera del Direttore Generale n. 487 del 14 maggio 2024;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

VISTO l'art. 105, comma 1, lettera a) CCNL Area Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale del 19 dicembre 2019, che stabilisce la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al compimento del limite massimo di età ai sensi delle norme di legge vigenti, il cui effetto si esplica dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, senza l'obbligo per l'Azienda di dare preavviso ma con comunicazione scritta dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come riformulato dall'art. 22, comma 1, della legge 04 novembre 2010, n. 183, il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età;
- che l'art. 2, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, nel fornire interpretazione autentica all'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, costituisce il limite non superabile, salvo il caso della concessione alla prosecuzione del rapporto di lavoro in presenza di tutti i presupposti di legge ovvero per conseguire i requisiti per il diritto a pensione;
- che l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nulla ha innovato in materia di applicazione, per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., del regime speciale previsto dall'art. 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. In questo caso la prosecuzione non costituisce un trattenimento in servizio, bensì l'applicazione di una specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2023, i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento



in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età;

VISTO

- le Sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991 con le quali la Corte Costituzionale dichiara l'obbligo per l'Amministrazione di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite ordinamentale anagrafico per permettergli di maturare i requisiti previsti per l'accesso a pensione;
- il Regolamento per la risoluzione del rapporto di lavoro, approvato con deliberazione n. 388 del 28 aprile 2017;

PRESO ATTO che - in applicazione dell'art. 24, commi 6 e 7 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 01 gennaio 2012 maturano i requisiti per il diritto e per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto - il requisito anagrafico del 65° anno di età, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, è ridefinito nel termine di 67 anni per il periodo di riferimento dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2023, in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

ACCERTATO che

- dall'analisi della posizione assicurativa del dott. Umberto Ballabio, nato il giorno 25 giugno 1958, Dirigente Medico di Chirurgia Generale in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza, si evince che lo stesso alla data del 25 giugno 2025 compie il sessantasettesimo anno di età e risulta in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla titolarità del trattamento di quiescenza per vecchiaia;
- pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il compimento del sessantasettesimo anno di età costituisce limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio con effetto dal 01 luglio 2025;
- non ha presentato domanda di trattenimento in servizio e, pertanto, in accordo con il medesimo in considerazione di quanto sopra esposto, la decorrenza del trattamento di quiescenza, costituisce limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio con effetto dal 01 luglio 2025;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti delle norme indicate in premessa, la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti ordinamentali del dott. Umberto Ballabio, Dirigente Medico di Chirurgia Generale, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Carate Brianza, con effetto dal 01 luglio 2025;
2. di dare atto che lo stesso ha diritto al trattamento di quiescenza;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dell'Azienda;



4. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

Il Dirigente Struttura

Chiara Milliaccio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate